

COMUNE DI BAIANO

(Provincia di Avellino)

|--|

N. 08 DEL 27.06.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 - DETERMINAZIONI

L' anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTISETTE del mese di GIUGNO** alle ore **10,00**, in prosieguo, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, ivi comprese le disposizioni sul distanziamento interpersonale in virtù dell'emergenza sanitaria Covid-19, si è riunito in seduta straordinaria a porte chiuse, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNO	OME E NOME	Presenti	Assenti
1	Montanaro	Enrico	X	
2	Sgambati	Stefano	X	
3	Crisci	Antonella	X	
4	Bellofatto	Luigi	х	
5	Acierno	Carmine	X	
6	Masi	Francesco	X	
7	Esposito	Francesco	x	
8	Napolitano	Francesco	X	
9	De Laurentis	Chiara		X
10	Litto	Emanuele	X	
11	Petrillo	Gianpaolo	X	
12	Lieto	Stefano	X	
13	Mascheri	Carlo		X

TOTALE PRESENTI 11 - TOTALE ASSENTI 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Maria Tarantino..

Assume la presidenza del Consiglio il Presidente Francesco Napolitano e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco

Vista la proposta del Responsabile del settore Finanziario allegata al presente verbale quale parte integrante dello stesso;

Sentito il consigliere Litto il quale anticipa l'astensione del gruppo dalla votazione in quanto gli argomenti relativi alle determinazioni delle tariffe saranno comunque oggetto di discussione in sede di approvazione del bilancio previsionale;

All'esito della discussione

Con voti favorevoli OTTO resi per alzata di mano dai consiglieri votanti

Astenuti TRE (Litto, Petrillo, Lieto)

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte

- di approvare la la proposta del Responsabile del settore Finanziario ad oggetto "Tariffe TARI anno 2020 Determinazioni" allegata al presente verbale quale parte integrante dello stesso.
- di demandare al responsabile proponente l'adozione dei successivi e consequenziali adempimenti
- di dichiarare, con separata ed identica votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 1'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Baiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Atteso che ARERA ha definito il perimetro gestionale assoggettato a quanto previsto dalla deliberazione n. 443 del 31/10/2019 distinguendo le seguenti gestioni:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Atteso la gestione del servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Baiano è garantita dalla compresenza di diversi gestori; a quest'ultimi è stata richiesta con nota prot. 1171 del 11.03.2020 i dati economici consuntivi relativi alle annualità 2017 e 2018 ai fini dell'applicazione del MTR rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato:

• l'articolo 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede il differimento del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari

- corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, quest'ultimo fissato al 31 luglio 2020;

Atteso che in relazione ai termini oggetto delle norme anzi richiamate è stata prevista una disciplina derogatoria, in particolare il comma 5 del richiamato articolo 107 ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Tenuto conto delle difficoltà amministrative, accentuate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella raccolta delle informazioni necessarie alla validazione del piano finanziario per il corrente anno da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito entro il termine del 31.07.2020, si ritiene necessario derogare all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed applicare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del decreto n. 18/2020;

Valutata, altresì, di prevedere le seguenti modalità di pagamento della Tari per l'anno corrente:

- a) <u>Acconto in base alle tariffe adottate per l'anno 2019 nella misura del 90% per le utenze</u> domestiche e del 80% per le utenze non domestiche nei termini di seguito riportati:
 - prima rata: 31.07.2020;
 - seconda rata: 31.08.2020;
 - terza rata: 30.09.2020;
 - quarta rata: 30.10.2020;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2020;
- b) <u>Saldo a conguaglio in base al</u> piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 <u>nei termini di seguito riportati:</u>
 - prima rata: 15.12.2020;
 - seconda rata: 15.01.2021;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15.12.2020;

Richiamato:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;
- 3) Di approvare le seguenti modalità di pagamento della Tari per l'anno corrente:
 - a. Acconto in base alle tariffe adottate per l'anno 2019 nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 80% per le utenze non domestiche nei termini di seguito riportati:

• prima rata: 31.07.2020;

seconda rata: 31.08.2020;

terza rata: 30.09.2020;

quarta rata: 30.10.2020;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2020;
- b) <u>Saldo a conguaglio in base al piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)</u> per il 2020 nei termini di seguito riportati:

• prima rata: 15.12.2020;

• seconda rata: 15.01.2021;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15.12.2020;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Baiano, Lì 03.06.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott. Nicola Montuori)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. leg.vo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Baiano, Lì 03.06.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott. Nicola Montuori)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. leg.vo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.

Baiano, Lì 03.06.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott. Nicola Montuori)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Francesco Napolitano	F.TO d.ssa Maria Tarantino
	PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione iscritta al n.	del registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni	consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.
Baiano, lì _01.07.2020	
	IL MESSO COMUNALE
	F.TO Luciano Lippiello
CERTIFICATO DI	PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
- è divenuta esecutiva:	e (art. 134, c.3, del T,.U. n. 267/2000);
- ha acquistato efficacia il giornoimmediatamente eseguibile (art. 134	avendo il Consiglio comunale dichiarato la medesima , c. 4, del T.U. n. 267/2000)
Lì,	Il Responsabile del servizio
Copia conforme all'originale per uso am	ministrativo
Baiano lì 01.07.2020	Il Responsabile del servizio